

COMUNE DI SALBERTRAND

Provincia di TORINO

L'ORGANO DI REVISIONE

PARERE del 09/03/2017

Oggetto: **PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO PERSONALE 2017/2019 E PIANO ANNUALE 2017.**

L'Organo di Revisione del Comune di Salbertrand, nella persona della Dott.ssa Stefania Scarpulla,

Visti:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 1, comma 562 della Legge n. 296/2006, che recita *“per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno”*;
- l'art. 1, comma 762, della legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016), che testualmente recita: *“Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno”*;

preso atto che:

- l'articolo 33 del D.Lgs. n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

rilevato che:

- i Responsabili dei servizi comunali hanno attestato, come da relazioni conservate agli atti, che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale;

vista la proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 9 del 13/3/2017, avente ad oggetto *“Programmazione triennale del fabbisogno personale 2017/2019 e piano annuale assunzioni 2017”*;

preso atto che l'ente:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;

- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 562 della L. 296/2006, così come dimostrato nelle tabelle riportate nella proposta deliberativa;

preso atto che il limite di cui all'art. 1, comma 562 della L. 296/2006, risulta come segue:

▪ **Spesa consuntiva 2008 - € 366.328,56**

- Previsione 2017 € 343.870,52
- Previsione 2018 € 309.442,00
- Previsione 2019 € 309.442,00

Rilevato che:

- E' stato concesso il nulla-osta al dipendente Geom. Farci Corrado di Categoria D3 – Responsabile dell'Area Tecnica/Manutentiva per la volontaria, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., presso il Comune di Venaus;
- la procedura di mobilità ha avuto esito favorevole e che pertanto il suddetto dipendente verrà assunto presso il Comune di Venaus;
- La revisione della dotazione organica effettuata ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 165/2011 e successive modifiche ed integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., non emergono situazioni di personale in esubero;

rilevato che con il presente atto:

- Non sono previste assunzioni a tempo indeterminato nel rispetto dei vincoli assunzionali sopra citati;
- Non sono previste assunzioni a tempo determinato;
- E' prevista la copertura ex art. 110 c. 1 del D.Lgs 267/00 e s.m.i. del posto vacante di categoria D3 – Istruttore Direttivo – Area Tecnica/manutentiva con incarico a contratto a tempo pieno e con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto stesso e fino a scadenza del mandato elettivo del Sindaco.

visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai Responsabili competenti, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta,

r a m m e n t a

che non è possibile procedere all'assunzione di nuovo personale senza aver preventivamente approvato il piano delle azioni positive in materia di pari opportunità previsto dall'art.48, comma 1 del d.lgs. 198/2006 e il piano delle performance di cui all'art.10 della legge 150/2009.

a c c e r t a

che la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2017-2019 è improntata al principio di riduzione complessiva della spesa del personale, in quanto:

- a) sussiste il rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 562 della Legge n. 296/2006;
- b) sussiste il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;

e s p r i m e

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 9/2017, avente ad oggetto "*Programmazione triennale del fabbisogno personale 2017/2019 e piano annuale assunzioni 2017*".

Data 9 marzo 2017

L'Organo di Revisione

Dott.ssa Stefania Scarpulla